INFORMATIVA MENSILE

n. 4 del 13.04.2026

MARZO 2026

C.SO MONETA N. 73 - 28845 DOMODOSSOLA (VB)
C. F., P. IVA E N.I. REG. IMP. VCO IT 01101560033 SEZIONE SPECIALE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
ISCRITTA ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI VERBANIA AL N. 4/STP
CAPITALE SOCIALE 26.000,00 EURO I.V.
TEL. +390324248496 FAX +390324248513 E-MAIL: INFO@STUDIO-PAVAN.IT P.E.C. STUDIOPAVANSRLSTP@LEGALMAIL.IT

OBBLIGO DI COLLEGAMENTO TRA POS E REGISTRATORI TELEMATICI - CHIARIMENTI OPERATIVI

Con un avviso pubblicato il 5.3.2026, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, a partire dalla medesima data, è disponibile, all'interno del portale Fatture e Corrispettivi, il servizio web che consente di effettuare il collegamento tra i POS e i registratori telematici o la procedura web Documento commerciale on line.

Al fine di supportare gli operatori nel nuovo adempimento, l'Agenzia ha pubblicato sul proprio sito alcune FAQ che sono state aggiornate, da ultimo, il 25.3.2026.

QUADRO NORMATIVO

L'obbligo di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di certificazione dei corrispettivi è previsto dall'art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015 ed è efficace dall'1.1.2026.

Esso impone agli esercenti che certificano i corrispettivi mediante documento commerciale di comunicare all'Agenzia delle Entrate l'abbinamento tra i dati dei POS e i dati degli strumenti di certificazione (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2025 n. 424470).

TERMINI DI COMUNICAZIONE

Per i POS già attivi all'1.1.2026 o attivati nel mese di gennaio 2026, la comunicazione deve essere effettuata entro il 20.4.2026.

Per i POS attivati successivamente al 31.1.2026, invece, la comunicazione dell'abbinamento va effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo a quello di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento ed entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

CHIARIMENTI OPERATIVI

Di seguito si riportano gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nell'ambito di alcune FAQ pubblicate sul proprio sito.

Errata esclusione di un POS dall'elenco

Nell'ambito del servizio web per il collegamento, è possibile visualizzare l'elenco dei POS collegabili. Laddove l'esercente non riconosca la titolarità del POS ovvero intenda escluderlo dall'elenco perché non soggetto a collegamento, può farlo mediante un'apposita funzione (chiusura del POS). In caso di erronea esclusione, è possibile reinserire i dati identificativi tramite la funzione di inserimento manuale.

Franchising

Nell'ipotesi di un punto vendita in franchising in cui il POS è intestato al franchisor mentre il registratore telematico è intestato alla partita IVA dell'affiliato, il collegamento deve essere ugualmente effettuato. Tuttavia, poiché il POS non è visualizzabile in automatico nel servizio per il collegamento, l'esercente dovrà aggiungerlo con la funzionalità di inserimento manuale.

Pagamento tramite assegno o bonifico

Nel caso di pagamento con assegno, bancario o circolare, il documento commerciale deve indicare che si tratta di una forma di pagamento contante.

Invece, in caso di bonifico, il documento dovrà riportare l'indicazione "pagamento elettro-nico". Ciò vale anche nel caso in cui il pagamento del corrispettivo non venga effettuato direttamente dal cliente ma tramite successivo bonifico da parte della società che eroga il credito al consumo.

Mancato accreditamento

L'esercente che nel portale Fatture e Corrispettivi non trova il link al servizio "Collegamento dispositivi POS" deve verificare di essere accreditato come esercente sul portale e, in caso negativo, provvedere tramite il servizio "Accreditamento".

Pagamento elettronico successivo alla consegna dei beni

Se, a fronte di una cessione di beni, il pagamento elettronico del corrispettivo avviene in un momento successivo rispetto alla consegna dei beni stessi, l'esercente deve emettere un documento commerciale con l'indicazione "NonPagato".

Dispositivi ambulanti

La classificazione "Dispositivo ambulante" presente nel servizio web va utilizzata esclusivamente nei casi in cui il registratore di cassa telematico sia utilizzato sempre in modalità itinerante e non censibile presso una specifica unità locale.

Non va utilizzata, invece, se l'esercente, pur eseguendo prestazioni direttamente presso l'abitazione dei clienti e incassando i corrispettivi tramite vari POS, possieda un solo registratore di cassa telematico ubicato presso la sede dell'azienda. In tal caso, andrà indicato l'indirizzo dell'unità locale dove è collocato il registratore.

FATTURAZIONE ELETTRONICA - AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE

In data 31.3.2026, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova versione delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica (versione 1.9.1), specificando che le nuove regole sono utilizzabili dal 15.5.2026.

CONTROLLI SUL CODICE FISCALE PER I GRUPPI IVA

Fra i motivi dell'aggiornamento viene segnalata l'introduzione di un nuovo controllo sul campo "Codice fiscale" del cessionario o committente nella fattura elettronica, nel caso in cui questo dato sia riferito a un Gruppo IVA.

In particolare, in assenza dell'indicazione della partita IVA, il sistema verifica che il codice fiscale appartenga a uno dei partecipanti al Gruppo. Se il codice è presente ma appartiene al Gruppo IVA e non a uno dei partecipanti, il file viene scartato con codice errore "327".

Si ricorda, infatti, che in caso di fatturazione di cessioni o prestazioni nei confronti di un Gruppo IVA, il fornitore deve indicare il codice fiscale del singolo acquirente comunicato dal rappresentante di gruppo o dai partecipanti (art. 3 co. 2 del DM 6.4.2018).

COMPENSI ESENTI NEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Un altro aggiornamento riguarda l'introduzione di una nuova codifica da inserire nel blocco "AltriDatiGestionali" per identificare il reddito esente dei lavoratori sportivi.

In sostanza, per riportare in fattura il riferimento ai compensi relativi all'ambito del lavoro sportivo dilettantistico di cui all'art. 36 co. 6 del DLgs. 36/2021, che godono dell'esenzione fino a 15.000,00 euro annui, l'elemento "Tipo dato" può essere valorizzato con la stringa "ESENZSPORT".

PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO E CODICI DESTINATARIO

Ulteriori modifiche alle regole tecniche riguardano, infine:

- le procedure di accreditamento ai canali web service e SFTP;
- il numero massimo di codici destinatario disponibili (che passa da 100 a 300).

FATTURAZIONE ELETTRONICA - INDICAZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO DEI PRODOTTI PER I QUALI È ATTIVA UNA DELLE COMMISSIONI UNICHE NAZIONALI PER LE FILIERE AGRICOLE

Con il provv. Agenzia delle Entrate 18.3.2026 n. 93628 è stata data attuazione all'obbligo di indicare, nelle fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni uniche nazionali per le filiere agricole, il relativo codice identificativo.

OBBLIGO DI INDICARE IL "CODICE CUN"

Fino al 31.12.2028 (termine così prorogato dall'art. 15 co. 3-ter del DL 200/2025), le fatture elettroniche relative ai prodotti della filiera agricola-alimentare, per i quali è attiva una delle Commissioni uniche nazionali (CUN) di cui all'art. 6-bis del DL 51/2015, devono riportare un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione (art. 3 co. 7-bis del DL 63/2024, introdotto dall'art. 33 della L. 182/2025).

Si tratta, in particolare, di prodotti della filiera suinicola e dei settori dei conigli, delle uova e del grano duro. L'obbligo di riportare il suddetto codice identificativo è previsto al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera.

MODALITÀ DI INDICAZIONE DEL "CODICE CUN"

Il provv. Agenzia delle Entrate 18.3.2026 n. 93628, che dà attuazione a tale obbligo, prevede che nella fattura elettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio (SdI) sia compilato il blocco 2.2.1.16 "AltriDatiGestionali", riportando:

- nel campo 2.2.1.16.1 "TipoDato", la dicitura "CUN";
- nel campo 2.2.1.16.2 "RiferimentoTesto", il codice identificativo del prodotto (c.d. "codice CUN").

Il "codice CUN" è reperibile nell'elenco pubblicato sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (www.masaf.gov.it).

COMUNICAZIONE DEI DATI ALLA COMPETENTE COMMISSIONE UNICA

I dati riportati nel tracciato xml della fattura elettronica, relativi al "codice CUN" del prodotto, all'unità di misura, alla quantità e al prezzo totale sono trasmessi alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione unica nazionale per il tramite di Borsa merci telematica italiana S.c.p.A. (B.M.T.I. S.c.p.A.).

La trasmissione avverrà con frequenza settimanale, in forma anonima, mediante la "Piattaforma Digitale Nazionale Dati".

Sulla base dei dati ricevuti, le Commissioni uniche nazionali predispongono appositi report informativi (art. 6 co. 2 del DM 31.3.2017 n. 72).

Si ricorda, infatti, che dette Commissioni hanno il compito di determinare le quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti.

REGIME FORFETARIO - LIMITE DI RICAVI E COMPENSI - SOMME RESTITUITE - EFFETTI

I compensi percepiti o i ricavi conseguiti dal professionista o dall'imprenditore non concorrono al raggiungimento della soglia di 85.000,00 euro ai fini della permanenza nel regime forfetario di cui alla L. 190/2014, nel caso in cui tali somme siano state erogate per errore e in seguito restituite al committente, anche nel caso in cui la restituzione avvenga nel periodo d'imposta successivo; il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, contenuto nella risposta a interpello 6.3.2026 n. 68, ribalta l'interpretazione diffusa dalla medesima Amministrazione finanziaria con la risposta a interpello 10.2.2026 n. 26.

PRECEDENTE ORIENTAMENTO

Con la suddetta risposta a interpello 26/2026, infatti, veniva sostenuto che nel limite di 85.000,00 euro rientrasse, in assenza di indicazioni di segno opposto, "ogni compenso percepito ovvero ricavo conseguito dal professionista/imprenditore, compresi quelli che siano successivamente restituiti al committente/cliente (perché, ad esempio, in tutto o in parte, in origine non spettanti per errore nella loro quantificazione)".

Di conseguenza, l'incasso di compensi in misura superiore a quella spettante, determinando per il 2024 il superamento della soglia di 85.000,00 euro, avrebbe comportato la fuoriuscita dal regime forfetario a partire dall'anno successivo (vale a dire il 2025), a prescindere dalla restituzione di parte dei compensi nel corso dell'anno successivo a causa dell'errore commesso da un soggetto terzo.

NUOVO ORIENTAMENTO

Con la risposta a interpello 68/2026, l'Agenzia delle Entrate rettifica l'interpretazione diffusa con la citata risposta a interpello 26/2026; in particolare, viene ora chiarito che in presenza di compensi indebitamente percepiti per effetto dell'errore commesso da parte del committente, nell'erogare somme in parte non spettanti, è necessario considerare, ai fini del rispetto della soglia di 85.000,00 euro, "i compensi effettivamente spettanti al soggetto che adotta il Regime Forfetario valorizzando, caso per caso, le circostanze che consentono di rilevare sia la sussistenza di errori (come, per esempio, nella fatturazione) che dei comportamenti assunti per porvi rimedio".

In altre parole, le somme erroneamente percepite dal contribuente a seguito di un suo inquadramento giuridico ed economico operato dal committente e poi risultato errato, ed effettivamente restituite in toto nell'anno successivo, non rilevano ai fini della verifica del rispetto della soglia di 85.000,00 euro di ricavi e compensi; di conseguenza, se il superamento di tale soglia è dovuto esclusivamente alle somme erroneamente percepite e successivamente restituite dal contribuente, non si verifica la fuoriuscita dal regime forfetario.

FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE "D" NON ISCRITTI IN CATASTO - APPROVAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELL'IMU E DELL'IMPI PER IL 2026

Con il DM 6.3.2026, pubblicato sulla G.U. 16.3.2026 n. 62, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha aggiornato, con riferimento all'anno 2026, i coefficienti per calcolare la base imponibile, ai fini dell'IMU, dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (immobili "a destinazione speciale", per esigenze produttive, industriali e commerciali, come fabbriche o alberghi), che risultano al contempo:

- non iscritti in Catasto;
- interamente posseduti da imprese;
- distintamente contabilizzati (art. 1 co. 746 della L. 160/2019).

COEFFICIENTI PER IL 2026

Tali coefficienti sono riepilogati nella seguente tabella.

ANNO	COEFFICIENTE
2026	1,01
2025	1,03
2024	1,02
2023	1,00
2022	1,15
2021	1,25
2020	1,25
2019	1,25
2018	1,28
2017	1,31
2016	1,29
2015	1,28
2014	1,27
2013	1,27
2012	1,29
2011	1,35
2010	1,37
2009	1,38
2008	1,44
2007	1,48
2006	1,52
2005	1,57
2004	1,66
2003	1,72
2002	1,78
2001	1,82
2000	1,88
1999	1,91
1998	1,93
1997	1,98
1996	2,05

1995	2,11
1994	2,17
1993	2,22
1992	2,24
1991	2,28
1990	2,39
1989	2,50
1988	2,61
1987	2,83
1986	3,04
1985	3,26
1984	3,48
1983	3,70
1982	3,91

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita catastale, la base imponibile IMU dei fabbricati in esame viene determinata, alla data di inizio di ciascun anno solare (ovvero, se successiva, alla data di acquisizione), prendendo a riferimento i costi "storici" di acquisto o di costruzione risultanti dalle scritture contabili (art. 1 co. 746 della L. 160/2019). Detti costi devono:

- essere considerati al lordo delle quote di ammortamento;
- ricomprendere, tra l'altro, il costo del terreno e le spese incrementative (cfr. ris. Min. Economia e Finanze 28.3.2013 n. 6/DF).

Coefficienti ministeriali

Per calcolare la base imponibile per l'IMU, è peraltro necessario "attualizzare" i predetti costi "storici", applicando i coefficienti annualmente aggiornati con decreto ministeriale (per l'anno 2026 è stato appunto adottato il DM 6.3.2026). In particolare:

- per i costi di acquisto o di costruzione occorre fare riferimento all'anno di sostenimento, in base al quale individuare il coefficiente ministeriale da applicare;
- per i costi incrementativi occorre invece fare riferimento alla loro contabilizzazione al termine dell'esercizio, per cui quelli in corso d'anno rilevano nell'esercizio successivo, e proprio con riferimento all'esercizio successivo va individuato il coefficiente ministeriale da applicare.

Fabbricati in leasing

I predetti criteri di determinazione della base imponibile ai fini IMU si applicano anche se gli immobili con le caratteristiche sopra illustrate sono concessi in leasing.

In questa ipotesi, il co. 746 dell'art. 1 della L. 160/2019 specifica che "il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario" (soggetto passivo IMU ai sensi dell'art. 1 co. 743 della L. 160/2019) "tutti i dati necessari per il calcolo".

RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DELLA RENDITA CATASTALE

A seguito della richiesta di attribuzione della rendita catastale, anche per i fabbricati del gruppo D vanno applicate, in luogo dei richiamati criteri di valorizzazione, le modalità "ordinarie" di determinazione della base imponibile ai fini IMU, da calcolare:

- prendendo a riferimento la rendita catastale rivalutata del 5%;
- moltiplicando detta rendita rivalutata per i coefficienti stabiliti dall'art. 1 co. 745 della L. 160/2019 (il moltiplicatore è pari a 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, per i quali è invece pari a 80).

RILEVANZA AI FINI DELL'IMPI

I coefficienti individuati dal decreto ministeriale si applicano anche per determinare il valore delle piattaforme marine e dei rigassificatori, che costituisce la base imponibile ai fini dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) di cui all'art. 38 co. 2 del DL 124/2019 (tale disposizione rinvia al previgente art. 5 co. 3 del DLgs. 504/92, attualmente sostituito dal citato art. 1 co. 746 della L. 160/2019).

ENTI DEL TERZO SETTORE - PRATICHE RELATIVE AL RUNTS - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE - NOVITÀ

Il DM 13.1.2026 n. 2, pubblicato sulla G.U. 20.3.2026 n. 66, modificando il DM 15.9.2020 n. 106, ha introdotto diverse novità in merito al procedimento di iscrizione nel RUNTS e alla gestione delle successive pratiche.

Con il successivo DM 31.3.2026 n. 36 sono stati conseguentemente aggiornati i contenuti tecnici e i tracciati informativi allegati al DM 106/2020.

INTRODUZIONE DELLA DELEGA

La modifica più rilevante consiste nella possibilità per il rappresentante legale dell'ente di delegare una persona di fiducia alla gestione delle pratiche relative al RUNTS.

La delega può essere limitata alla compilazione e all'invio delle istanze al RUNTS, o estendersi anche alla relativa sottoscrizione.

La delega può avere a oggetto istanze di iscrizione, variazione, cancellazione, accreditamento al cinque per mille e deposito dei bilanci.

ALTRE NOVITÀ

Come evidenziato dal Ministero del Lavoro con il comunicato stampa del 23.3.2026, le altre novità introdotte dal DM 13.1.2026 n. 2 riguardano, in particolare:

- la modifica del termine per il deposito dei bilanci;
- l'aggiornamento annuale dei dati sociali;
- le procedure di acquisto della personalità giuridica;
- la cancellazione dal RUNTS;
- la devoluzione del patrimonio;
- i canali di comunicazione con il RUNTS;
- i comitati;
- i modelli standard di statuto.

DECORRENZA

Secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con il comunicato stampa del 23.3.2026, le nuove funzionalità del RUNTS legate al DM 13.1.2026 n. 2 diventano operative a partire dal 9.4.2026, a causa del necessario adeguamento del sistema informatico.

ENTI DEL TERZO SETTORE - RENDICONTO PER CASSA IN FORMA AGGREGATA - ADOZIONE DEL MODELLO

Con il DM 18.2.2026, pubblicato sulla G.U. 21.3.2026 n. 67, il Ministero del Lavoro ha adottato il modello di rendiconto per cassa in forma aggregata per gli enti del Terzo settore aventi entrate non superiori a 60.000,00 euro, secondo quanto previsto dall'art. 13 co. 2-bis del DLgs. 117/2017.

STRUTTURA DEL MODELLO

Il modello in oggetto ricalca l'impostazione adottata nel rendiconto per cassa, mediante l'indicazione:

- di uscite ed entrate a sezioni contrapposte:
- del dato comparativo riferito al precedente esercizio;
- della suddivisione degli importi in classi di attività
- del calcolo dei risultati sezionali in termini di avanzo/disavanzo.

A differenza del rendiconto di cassa, sono tuttavia indicate solo le macro voci, senza il dettaglio delle loro componenti.

DECORRENZA

Secondo quanto previsto dall'art. 3 del DM 18.2.2026, il modello di rendiconto per cassa in forma aggregata è utilizzabile "a partire dalla redazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario in corso alla data della pubblicazione", vale a dire dall'esercizio in corso al 21.3.2026.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - ACCREDITAMENTO AL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF PER IL 2026 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Con il comunicato stampa 10.3.2026 n. 12, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità e i termini previsti per la presentazione delle domande:

- per accedere al riparto del cinque per mille dell'IRPEF per l'anno finanziario 2026;
- da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei previsti requisiti, di nuova costituzione o che non sono presenti nell'elenco permanente pubblicato sul sito del CONI, devono presentare la domanda di iscrizione, in via telematica:

- al CONI, mediante l'applicativo disponibile sia sul sito del CONI, sia sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
- entro il 10.4.2026.

Richiesta di rettifica di eventuali errori

Entro il 30.4.2026, il legale rappresentante dell'associazione potrà chiedere all'ufficio del CONI territorialmente competente la rettifica di eventuali errori di iscrizione, emergenti dall'elenco provvisorio pubblicato entro il 20.4.2026.

Pubblicazione dell'elenco definitivo

L'elenco definitivo sarà pubblicato sul sito del CONI entro il 10.5.2026.

ENTI ISCRITTI AL RUNTS

Gli enti iscritti al RUNTS e che sono inclusi nell'elenco permanente di cui all'art. 8 del DPCM 23.7.2020 non devono porre in essere alcun adempimento.

Accreditamento entro il 10.4.2026

Nel caso in cui non sia stata fatta richiesta di accreditamento al cinque per mille in sede di iscrizione al RUNTS, l'ente può in ogni caso accreditarsi successivamente, entro il 10 aprile di ciascun anno, ai fini dell'accesso al contributo a decorrere dall'anno in corso.

La richiesta di iscrizione può quindi essere effettuata, tramite il portale del RUNTS, entro il 10.4.2026.

ISCRIZIONE TARDIVA

Le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti in possesso dei previsti requisiti potranno accreditarsi al cinque per mille per l'anno finanziario 2026 anche dopo la scadenza del 10.4.2026, beneficiando dell'apposita procedura di regolarizzazione di cui all'art. 2 co. 2 del DL 16/2012 (c.d. remissione in bonis):

- presentando la richiesta entro il 30.9.2026, purché in possesso dei requisiti alla data del 10.4.2026;
- versando un importo pari a 250,00 euro a titolo di sanzione, tramite il modello F24 ELIDE, con il codice tributo "8115", senza poterlo compensare con eventuali crediti d'imposta o contributivi disponibili.

TRASFORMAZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE IN UNA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI - RIATTRIBUZIONE DELLE RITENUTE ECCEDENTI DA PARTE DEI SOCI

Nel caso in cui le ritenute imputate per trasparenza dalla società di persone o dall'associazione professionale eccedano le necessità del socio o associato, l'Agenzia delle Entrate, con la circ. 23.12.2009 n. 56, ha stabilito che il socio o associato può riattribuire all'ente collettivo le ritenute eccedenti, che residuano dopo lo scomputo dalla propria IRPEF dovuta.

In relazione alla trasformazione di un'associazione professionale in una società tra professionisti (STP) nella forma di srl, a decorrere dall'1.1.2026, l'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 26.3.2026 n. 85, ha chiarito che:

- la facoltà per il socio di ritrasferire le ritenute eccedenti prescinde dalla trasformazione da associazione professionale a STP decorrente dall'inizio del periodo d'imposta successivo;
- i soci dell'associazione professionale, una volta utilizzate le ritenute all'interno del modello REDDITI PF 2026 relativo al periodo d'imposta 2025, potranno quindi ritrasferire all'associazione la quota che eventualmente residua;
- tale quota dovrà, a sua volta, essere indicata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta anteriore alla trasformazione, ovvero nell'ultima dichiarazione cui l'associazione professionale è tenuta (nel caso di specie il modello REDDITI SP 2026, relativo al periodo d'imposta 2025);
- se una parte delle ritenute ritrasferite all'associazione professionale dovesse eccedere le imposte dovute dall'associazione medesima, queste ritenute, sotto forma di credito d'imposta, potranno essere utilizzate in compensazione dalla STP risultante dalla trasformazione.

OBBLIGHI DI VERIFICA DELLE RITENUTE NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI - DISAPPLICAZIONE IN PRESENZA DEL DURF - CHIARIMENTI SUL CONTEGGIO DEI VERSAMENTI

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 3.3.2026 n. 63 sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla determinazione dei versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi, ai fini della disapplicazione degli obblighi di verifica del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nell'ambito degli appalti e subappalti, stabiliti dall'art. 17-bis del DLgs. 241/97.

REQUISITI PER LA DISAPPLICAZIONE

L'art. 17-bis co. 5 del DLgs. 241/97 prevede la disapplicazione dei suddetti obblighi di verifica qualora l'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice comunichi al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza per il versamento delle ritenute, dei seguenti requisiti:

- risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;
- non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione. Non rilevano, ai fini del requisito in esame, i ruoli, gli accertamenti esecutivi o gli avvisi di addebito in relazione ai quali il contribuente abbia chiesto ed ottenuto piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

I suddetti requisiti di affidabilità devono essere oggetto di apposita certificazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, secondo quanto stabilito dal relativo provv. 6.2.2020 n. 54730, mediante il rilascio del Documento unico di regolarità fiscale (DURF).

VERSAMENTI DERIVANTI DA AVVISO BONARIO

Con la risposta a interpello 3.3.2026 n. 63, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i versamenti effettuati a seguito di avvisi bonari per controllo automatizzato delle dichiarazioni, ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72, possono rientrare nei complessivi versamenti registrati nel conto fiscale ai fini del calcolo della soglia del 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi ai fini del rilascio del DURF.

I versamenti devono essere effettuati nel triennio rilevante, ossia nel periodo compreso tra le date di inizio e fine dei periodi d'imposta cui si riferiscono gli ultimi tre modelli dichiarativi presentati.

RIQUALIFICAZIONE DELLE "STAFF HOUSE" - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il Ministero del Turismo, con il DM 23.3.2026 n. 41452, ha fissato i termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi in conto capitale volti a sostenere gli investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi forniti dai datori di lavoro ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo e della ristorazione, per garantire loro una sistemazione adeguata durante il periodo lavorativo (c.d. "staff house"), disciplinati dall'art. 14 del DL 30.6.2025 n. 95 (conv. L. 8.8.2025 n. 118), dal Titolo II del DM 18.9.2025 e dal DM 30.1.2026 n. 11768.

Le domande di accesso alle agevolazioni in esame devono essere presentate dai potenziali beneficiari:

- a partire dalle ore 12.00 del 2.4.2026;
- e fino alle ore 17.00 del 5.5.2026.

Le domande devono essere inviate esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell'apposita sezione dedicata all'intervento agevolativo del sito web del soggetto gestore (www.invitalia.it),con le modalità indicate dall'art. 7 del DM 30.1.2026 n. 11768.

REGISTRO DELLE IMPRESE - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PEC DEGLI AMMINISTRATORI - IMPOSTA DI BOLLO

Con la risposta a interpello 6.3.2026 n. 67, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la comunicazione della PEC al Registro delle imprese, operata dall'amministratore di società, è esente dall'imposta di bollo.

QUADRO NORMATIVO - OBBLIGO DI COMUNICARE IL DOMICILIO DIGITALE

L'art. 5 co. 1 del DL 179/2012 (come da ultimo modificato dall'art. 13 co. 3 del DL 159/2025) ha esteso l'obbligo di comunicare al Registro delle imprese un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), o meglio, un domicilio digitale (di cui all'art. 1 co. 1 lett. n-ter) del DLgs. 82/2005), anche "all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria".

L'amministratore unico, l'amministratore delegato o, in mancanza, il Presidente del CdA di imprese costituite in forma societaria sono obbligati a comunicare al Registro delle imprese una propria PEC, che non può coincidere con quella della società.

ISTANZA DI INTERPELLO

Facendo riferimento a questa disciplina, l'istante si rivolge all'Amministrazione finanziaria per chiedere se l'esenzione dall'imposta di bollo, prevista dall'art. 16 co. 6 del DL 185/2008 per le comunicazioni di iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale (e le sue successive eventuali variazioni) presentate dalle società possa applicarsi anche alla comunicazione dell'indirizzo PEC effettuata dagli amministratori ai sensi dell'art. 5 co. 1 del DL 179/2012.

ESTENSIONE DELL'ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO

Con la risposta 67/2026, l'Agenzia delle Entrate, in forza di un'interpretazione logico-sistematica, estende l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 16 co. 6 del DL 185/2008 per la comunicazione della PEC societaria, anche alla comunicazione della propria PEC effettuata dagli amministratori ai sensi dell'art. 5 co. 1 del DL 179/2012, in ragione dell'identità di ratio dei citati obblighi e dell'identità dell'iscrizione posta in essere nei due casi.

L'Agenzia rileva, però, che l'esenzione dall'imposta di bollo opera con esclusivo riferimento alle comunicazioni dei domicili digitali operate dagli amministratori puntualmente individuati nell'art. 5 co. 1 del DL 179/2012, mentre essa non è applicabile alle comunicazioni effettuate da altri soggetti, oppure alle comunicazioni che, oltre all'indicazione del domicilio digitale, abbiano anche ulteriori contenuti.

CORRISPETTIVI INCASSATI DA UN TERZO - MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE

Con la risposta a interpello 23.3.2026 n. 83, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di certificazione dei corrispettivi nel particolare caso in cui una società metta a disposizione di un partner commerciale un'area del proprio punto vendita, in modo che quest'ultimo possa svolgere i propri servizi a favore della clientela.

CASO DI SPECIE

Nel caso specifico, il partner forniva trattamenti estetici e il gestore del punto vendita avrebbe incassato i corrispettivi per suo conto, riversandoli poi al netto di una commissione. La società ospitante ipotizzava, quindi, di rilevare i corrispettivi incassati mediante i propri registratori telematici, emettendo il relativo documento commerciale.

Tuttavia, considerato che il partner in questione, pur operando all'interno del punto vendita della società ospitante, svolgeva l'attività in proprio, con propri dipendenti e sotto la propria responsabilità, l'Agenzia esclude che i corrispettivi possano essere certificati da un altro soggetto.

OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE

L'obbligo di certificazione fiscale, infatti, ricade su colui che pone in essere le attività di cui all'art. 22 del DPR 633/72, quindi è tale soggetto che deve dotarsi di un registratore telematico, emettendo documenti commerciali che riportino la propria partita IVA, e non l'esercente che, pur incassando i corrispettivi, risulta estraneo all'operazione.

Resta ferma, tuttavia, la possibilità di documentare le operazioni mediante fattura, incaricando un terzo per l'emissione ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE CON LAVORAZIONI - PROVA DI USCITA DEI BENI - DECORRENZA DEL TERMINE

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 4.3.2026 n. 65 ha esaminato le condizioni per fornire la prova del trasporto all'estero entro 90 giorni nel caso di una cessione intracomunitaria, con trasporto a carico dell'acquirente, laddove i beni sono stati oggetto di lavorazione prima di essere spediti nell'altro Stato membro dell'Unione europea.

REGIME SANZIONATORIO

L'art. 2 del DLgs. 87/2024, a decorrere dall'1.9.2024, ha esteso il regime sanzionatorio, già previsto per le cessioni all'esportazione con trasporto o spedizione a carico dell'acquirente, anche alle cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità IVA.

Ai sensi dell'art. 7 co. 1 del DLgs. 471/97, pertanto, è attualmente applicabile una sanzione pari al 50% dell'IVA, per le cessioni intracomunitarie non imponibili ai sensi dell'art. 41 co. 1 lett. a) del DPR 633/72 i cui beni, trasportati a cura del cessionario, non risultino pervenuti nello Stato membro di destinazione entro 90 giorni dalla consegna.

FATTISPECIE IN ESAME

Nel caso di specie, prima dell'invio all'estero, la società cedente italiana ha compiuto un lungo processo di lavorazione, tale per cui è determinante comprendere a decorrere da quale momento debba essere computato il termine di 90 giorni previsto, ai fini sanzionatori, dall'art. 7 co. 1 del DLgs. 471/97 per fornire la prova del trasporto o spedizione dei beni in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, il termine decorre dalla data di consegna della merce al trasportatore, ultimate le lavorazioni e gli assemblaggi, al fine del suo "definitivo invio" nell'altro Stato membro dell'UE.

Più precisamente, il termine di 90 giorni in esame decorre dalla data in cui la merce è consegnata al terzo per il relativo trasporto o spedizione nell'altro Stato membro, documentata mediante DDT o CMR o dagli ulteriori mezzi di prova individuati dalle disposizioni nazionali e unionali e dalla prassi in materia (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 12.5.2020 n. 12).

MODALITÀ DI RECUPERO DELL'IMPOSTA DA REGOLARIZZAZIONE

La sanzione di cui all'art. 7 co. 1 del DLgs. 471/97 non si applica se, nei 30 giorni successivi al decorso del descritto termine di 90 giorni, la condizione del trasporto dei beni in un altro Stato dell'UE non si verifica e l'IVA viene versata, regolarizzando la fattura che era stata emessa in regime di non imponibilità (mediante l'emissione di una nota di variazione in aumento).

L'Agenzia delle Entrate precisa che resta salva la facoltà per il cedente di recuperare l'IVA versata in sede di regolarizzazione, qualora sopraggiunga la prova della fuoriuscita del bene dal territorio nazionale, anche successivamente al termine dei 90 giorni.

Il recupero dell'imposta può avvenire mediante una nota di variazione in diminuzione ovvero presentando istanza di rimborso ai sensi dell'art. 30-ter del DPR 633/72.